



CIRCOLARE DELLO STUDIO NUMERO 1 DEL 10 GENNAIO 2024

Parte Fiscale

Mutui per la prima casa

Comma 7-13

Viene **differito al 31.12.2024** il **regime speciale**¹ ai sensi del quale la **misura massima** della **garanzia**² per la **prima casa** viene elevata, per le **categorie prioritarie**³, dal 50 **fino all'80%** della **quota capitale**:

- ◆ qualora in possesso di un **ISEE non superiore a 40.000 euro annui**, e
- ◆ per **mutui di importo superiore all'80%** del **prezzo dell'immobile**, compreso di oneri accessori (LTV⁴).

È stato poi previsto che per l'anno **2024**, al fine di supportare l'**acquisto** della **casa di abitazione** da parte di **famiglie numerose**, sono **inclusi** tra le citate **categorie** aventi **priorità per l'accesso al credito** i **nuclei familiari** con i requisiti riassunti nella successiva tabella e per le rispettive garanzie:

a)	<ul style="list-style-type: none">◆ 3 figli di età inferiore a 21 anni, e◆ ISEE non superiore a 40.000 euro annui	Garanzia massima: 80% della quota capitale
b)	<ul style="list-style-type: none">◆ 4 figli di età inferiore a 21 anni, e◆ ISEE non superiore a 45.000 euro annui	Garanzia massima: 85% della quota capitale
c)	<ul style="list-style-type: none">◆ 5 o più figli di età inferiore a 21 anni, e◆ ISEE non superiore a 50.000 euro annui	Garanzia massima: 90% della quota capitale

¹ Art. 64, comma 3, primo periodo del D.L. 73/2021.

² Rilasciata dall'apposito fondo.

³ Ossia, ex art. 1, comma 48, lettera c), della Legge 147/2013 (salve successive modifiche che si vedranno), le giovani coppie, i nuclei familiari monogenitoriali con figli minori, i conduttori di alloggi IACP e i giovani di età inferiore ai 36 anni.

⁴ Loan to Value.

Contributo straordinario I° trimestre 2024 titolari bonus sociale elettrico

Comma 14

Analogamente a quello già previsto per il quarto trimestre 2023⁵, per i **clienti domestici** titolari di **bonus sociale elettrico** viene riconosciuto, nel **primo trimestre 2024**, un **contributo straordinario** sulla fornitura di energia elettrica e gas; per poter rientrare tra **clienti beneficiari**, l'**ISEE** non deve superare la **soglia** di:

- ◆ **15.000 euro** per i nuclei familiari **con meno di 4 figli a carico**⁶.
- ◆ **30.000 euro** per le **famiglie numerose**, **con almeno 4 figli a carico**⁷.

Esonero parziale contributi previdenziali a carico dei lavoratori dipendenti

Comma 15

Viene **ridotto** il cuneo **contributivo** per i **lavoratori con redditi più bassi** anche per il **2024**. La misura⁸ è stata **confermata** con le **stesse aliquote**⁹:

- ◆ **6%** se la **retribuzione** imponibile **non eccede l'importo mensile di 2.692 €**;
- ◆ **7%** se la **medesima retribuzione non eccede l'importo mensile di 1.923 €**.

Vengono inoltre **ridotti**:

il cuneo contributivo per le donne con almeno 2 figli a carico
l' IRPEF per i redditi fino a 28 mila euro che rientreranno nel primo scaglione IRPEF (con aliquota al 23%)

Esclusione da tassazione fringe benefits

Comma 16-17

Viene **confermata** per il **2024** la **disciplina** dei **fringe benefits** per i **lavoratori dipendenti**, che vede **innalzato** il limite¹⁰ relativo al **complessivo valore dei beni ceduti e dei servizi prestati** da parte dei datori di lavoro (diversi dalla remunerazione) che non viene **incluso** nell'**imponibile**.

Per il **2024** l'**elevamento del limite di esenzione** (per ciascun periodo d'imposta) è pari:

a 2.000 euro per i lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico ¹¹ , anche qualora:
--

⁵ Dall'art. 3 del D.L. 34/2023, così come modificato dall'art. 1, comma 8 del D.L. 131/2023.

⁶ Art. 1, comma 17 della "Legge di Bilancio 2023".

⁷ Art. 1, comma 2 del D.L. 34/2023.

⁸ Iniziata nel 2022 con il Governo Draghi ed aumentata nel corso del 2023 fino a al 6/7%.

⁹ In entrambi i casi la retribuzione imponibile è parametrata su base mensile per tredici mensilità, e i suddetti limiti di importo mensile sono considerati al netto del rateo di tredicesima.

¹⁰ Generalmente pari a 258,23 euro (ex art. 51, comma 3 del Tuir).

1)	<ul style="list-style-type: none"> ◆ il figlio sia a carico ripartito con l'altro genitore, nonché ◆ il lavoratore non benefici della detrazione fiscale per il figlio a carico, in ragione del riconoscimento (in relazione al medesimo figlio) dell'assegno unico e universale per i figli a carico
2)	a 1.000 euro per gli altri lavoratori dipendenti

Si ricorda che, nel limite delle somme erogate o rimborsate al lavoratore dal datore di lavoro, **rientrano anche:**

- ◆ gli emolumenti per il **pagamento delle utenze domestiche** (servizio idrico integrato, energia elettrica e del gas naturale);
- ◆ le **spese** per il **contratto di locazione della prima casa**, oppure per gli **interessi sul mutuo** relativo alla **prima casa**.

Detassazione dei premi di risultato

Comma 18

Viene **estesa** ai **premi** e alle **somme erogati** nell'anno **2024** la **riduzione** transitoria¹² da 10 a **5 punti percentuali** – già prevista per le corrispondenti erogazioni nell'anno 2023 – dell'**aliquota** dell'**imposta sostitutiva** dell'**IRPEF** e delle relative **addizionali** regionali e comunali, concernente alcuni **emolumenti retributivi** dei **lavoratori dipendenti privati**, come premi di risultato e forme di partecipazione agli utili d'impresa.

Si ricorda che il **limite annuo** di **importo complessivo** dell'imponibile ammesso al regime in oggetto è:

- ◆ pari a **3.000 euro** (lordi),
- ◆ elevato a **4.000 euro** per le **imprese** che **coinvolgano pariteticamente i lavoratori** nell'organizzazione del lavoro.



L'applicazione del regime sostitutivo è **subordinata** alla **condizione** che il **reddito da lavoro dipendente** del soggetto privato **non** sia stato **superiore**, nell'**anno precedente** a quello di percezione degli emolumenti in oggetto, a **80.000 euro**.

Riduzione del canone RAI

Comma 19

Limitatamente all'**anno 2024** viene **ridotto** da 90 a **70 euro** l'importo del canone di abbonamento alla televisione **per uso privato** (c.d. **canone ordinario o canone RAI**).

¹¹ Riguardo alla nozione di figli fiscalmente a carico, si ricorda che, in base all'art. 12, comma 2 del Tuir, sono fiscalmente a carico i figli che abbiano un reddito non superiore a 4.000 euro, ovvero a 2.840,51 euro nel caso di figli di età superiore a 24 anni (per il computo di tali limiti si considera il reddito al lordo degli oneri deducibili).

¹² Di cui all'art. 1, comma 63 della Legge 197/2022, pur risultando tuttora validi i chiarimenti della [circolare n. 28/E del 15.06.2016](#).

Rivalutazione terreni e partecipazioni

Comma 52-53

Come ogni anno ,viene **riproposta** la disciplina sulla **rideterminazione** dei **valori di acquisto**¹³:

delle partecipazioni negoziate e non negoziate sui mercati regolamentati – o nei sistemi multilaterali di negoziazione
dei terreni edificabili e con destinazione agricola

posseduti al 01.01.2024 da:

- ◆ **persone fisiche;**
- ◆ **società semplici;**
- ◆ **associazioni professionali;**
- ◆ **enti non commerciali.**

Tale affrancamento avviene tramite il **pagamento** di un'**imposta sostitutiva** con **aliquota pari al 16%** – stesso importo per la precedente rivalutazione dei beni detenuti al 01.01.2023¹⁴.

Modifiche alla disciplina fiscale delle locazioni brevi

Comma 63

La disciplina della **cedolare secca** è interessata dalle seguenti **modifiche**:

- ◆ viene aumentata **dal 21 al 26% l'aliquota** applicabile ai redditi derivanti dai **contratti di locazione breve** stipulati da **persone fisiche**,
- ◆ in caso di **destinazione** alla locazione breve **di più di un appartamento per ciascun periodo d'imposta**.

Per i soggetti **che esercitano attività di intermediazione immobiliare o che gestiscono portali telematici** si prevede che, qualora incassino o intervengano nel pagamento dei canoni relativi ai contratti in questione, venga operata la **ritenuta a titolo di acconto**.

Plusvalenze su immobili oggetto di interventi "Superbonus"

Comma 64-67

Tra i **redditi diversi** del Tuir¹⁵ viene **aggiunta** la **casistica** delle **plusvalenze**, realizzate mediante **cessione a titolo oneroso**, relative agli **immobili** in relazione ai quali il cedente o gli altri aventi diritto abbiano eseguito gli **interventi agevolati** di cui al c.d. "**Superbonus**"¹⁶.

¹³ Di cui ai commi da 5 a 7 dell'art. 5 della Legge 488/2001, in base alla quale si può assumere, ai fini del computo di plusvalenze e minusvalenze finanziarie – anche riferite a titoli o partecipazioni negoziate in mercati regolamentari, il valore normale – degli asset in esame.

¹⁴ Ex art. 1, commi 107-109 della Legge 197/2022.

¹⁵ Di cui all'art. 67.

¹⁶ Art. 121 e ss. del D.L. 34/2020.

In particolare la fattispecie riguarda gli **immobili** che abbiano visto l'effettuazione di **interventi conclusi da non più di 10 anni** all'atto della cessione. Vengono però **esclusi** da tale regola gli **immobili**:

- ◆ acquisiti per **successione**;
- ◆ **adibiti ad abitazione principale** del **cedente** o dei suoi **familiari**
 - ✓ per la maggior parte dei 10 anni antecedenti alla cessione, o
 - ✓ qualora tra la data di acquisto o di costruzione e la cessione sia decorso un periodo inferiore a dieci anni, per la maggior parte di tale periodo.

Tali **plusvalenze** sono determinate dalla **differenza tra**:

il corrispettivo percepito nel periodo d'imposta
il prezzo d'acquisto o il costo di costruzione del bene ceduto, aumentato di ogni altro costo inerente al bene medesimo

In presenza di immobili acquisiti per **donazione**, si assume come **prezzo di acquisto** o costo di **costruzione** quello sostenuto **dal donante**.

Adeguamento rimanenze iniziali soggetti OIC

Comma 78-85

Agli **esercenti attività di impresa** che non adottano i principi contabili internazionali (quindi ai c.d. **OIC adopter**) viene data la **possibilità di adeguare ai fini fiscali le rimanenze iniziali di magazzino**, per il **solo periodo d'imposta in corso al 31.12.2023**, con metodi diversi che possono portare al pagamento di imposte di tipologia diversa ma, in ogni caso, con **irrilevanza** a fini **sanzionatori**.

I valori risultanti dalle variazioni sono riconosciuti ai fini civilistici e fiscali a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 30.09.2023.

Modifiche IVIE e IVAFE

Comma 91

Vengono apportate alcune **modifiche** in tema di **imposte patrimoniali** sui **beni detenuti all'estero** – già oggetto di monitoraggio fiscale.

Con le modifiche in esame:

- ◆ l'**aliquota ordinaria IVIE** è **elevata all'1,06%** (dallo 0,76%¹⁷);
- ◆ l'**aliquota dell'IVAFAE** è elevata dal **2 al 4 per mille annuo** del valore dei **prodotti finanziari** detenuti in **Stati o territori aventi un regime fiscale privilegiato**¹⁸.

¹⁷ Modificando l'art. 19, comma 15 del D.L. 201/2011.

¹⁸ Come individuati dal D.M. del 04.05.1999 e successive modifiche.

Restrizione alle compensazioni in materia fiscale

Comma 94-98

Vengono introdotte diverse **restrizioni** all'**uso** delle **compensazioni fiscali** tramite **modello F24** al fine di **prevenire condotte illecite**, per le fattispecie che si verificano **a partire dal 01.07.2024**.

In primo luogo viene stabilito l'**obbligo** di **utilizzare esclusivamente** i **servizi telematici** messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate (**Entratel/Fisconline**) – secondo modalità tecniche che verranno definite con successivo provvedimento – **anche** nel caso vengano **utilizzati in compensazione** c.d. **orizzontale** tramite delega di pagamento¹⁹, i **crediti maturati** a titolo di **contributi** e **premi** nei confronti dell'**INPS** e dell'**INAIL**²⁰.

Secondariamente si prevede che per i **contribuenti** che abbiano:

iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori
accertamenti esecutivi affidati agli agenti della riscossione

per **importi** complessivamente **superiori ad euro 100.000**, per i quali:

- ◆ i **termini di pagamento** siano **scaduti**, e
- ◆ siano **ancora dovuti pagamenti** o **non siano in essere provvedimenti di sospensione**,
è **esclusa** la facoltà di avvalersi della suddetta **compensazione**.

La legge di bilancio 2024 interviene inoltre per quelle **compensazioni parziali**, abbastanza residuali²¹, in cui era ancora permesso predisporre il pagamento tramite home banking e per le quali è stato ora previsto l'obbligo di utilizzo dei canali telematici dell'Agenzia delle Entrate.

Altre modifiche sono quelle per cui:


1)	la compensazione dei crediti di qualsiasi importo , maturati a titolo di contributi nei confronti dell' INPS , può essere effettuata : <ul style="list-style-type: none">◆ dai datori di lavoro non agricoli a partire<ul style="list-style-type: none">✓ dal quindicesimo giorno successivo a quello di scadenza del termine mensile per la trasmissione in via telematica dei dati retributivi e delle informazioni necessarie per il calcolo dei contributi da cui il credito emerge, o✓ dal quindicesimo giorno successivo alla presentazione stessa, se tardiva;
-----------	---

¹⁹ ex art. 17 del D.Lgs 241/1997.

²⁰ il testo vigente dell'art. 37, comma 49-bis del D.L. 223/2006 prevede tale obbligo soltanto per i soggetti che intendono effettuare la compensazione del credito annuale o relativo a periodi inferiori all'anno dell'IVA ovvero dei crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito, all'IRAP, ovvero dei crediti maturati in qualità di sostituto d'imposta e dei crediti d'imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi.

²¹ diverse dai seguenti casi:

- ◆ relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali;
- ◆ maturati in qualità di sostituto d'imposta (770);
- ◆ per le imposte sostitutive;
- ◆ relativi ad IRAP;
- ◆ da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi;
- ◆ IVA;

	<ul style="list-style-type: none"> ◆ dai datori di lavoro che versano la contribuzione agricola unificata per la manodopera agricola a decorrere dalla data di scadenza del versamento relativo alla dichiarazione di manodopera agricola da cui il credito emerge; ◆ dai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali degli artigiani dei commercianti e dai liberi professionisti iscritti alla Gestione separata Inps²² a decorrere dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione dei redditi da cui il credito emerge. <p> Sono escluse dalle compensazioni le aziende committenti per i compensi assoggettati a contribuzione alla Gestione separata</p>
2)	la compensazione dei crediti di qualsiasi importo per premi ed accessori maturati nei confronti dell' INAIL può essere effettuata a condizione che il credito – certo, liquido ed esigibile – sia registrato negli archivi di tale Istituto.

Inoltre, viene stabilito che la **facoltà** di avvalersi della **compensazione** dei **crediti** è **esclusa**:

- ◆ **non soltanto** per i **contribuenti** a cui sia stato notificato il **provvedimento di cessazione della partita IVA**, ma anche
- ◆ per i **contribuenti** per i quali è prevista la **cessazione d'ufficio della partita IVA** correlata a **profili di rischio** relativi al **sistematico inadempimento alle obbligazioni tributarie**.



Si rinvia comunque a dei **provvedimenti**, adottati d'intesa dai direttori dell'Agenzia delle entrate, dell'INPS e dell'INAIL, la **definizione** della **decorrenza dell'efficacia**, anche progressiva, delle disposizioni di cui trattasi, così come delle relative **modalità di attuazione**.

Misure in favore delle imprese

Comma 253-257

I commi contengono misure a sostegno delle imprese. In particolare:

- ◆ **finanzia i contratti di sviluppo²³ industriale**, autorizzando a tal fine la spesa di 190 milioni per l'anno 2024, di 310 milioni per l'anno 2025, nonché di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2030.
- ◆ rifinanzia di 100 milioni di euro per l'anno 2024 **l'autorizzazione di spesa relativa alla "Nuova Sabatini"**, misura di sostegno agli investimenti in beni strumentali da parte di micro, piccole e medie imprese,
- ◆ incrementa la dotazione del **Fondo per la crescita sostenibile** di 110 milioni per l'anno 2024 e di 220 milioni per l'anno 2025.

²² Di cui all'art. 2, comma 26 della Legge 335/1995.

²³ Di cui all'art. 43 del D.L. 112/2008 (convertito in Legge 133/2008).

Credito di imposta esercenti le attività di trasporto merci

Commi 296- 297

Sono state estese alle **spese sostenute nel mese di luglio 2022** le modalità per il **credito di imposta in favore delle imprese**²⁴ che:

1)	effettuino attività di trasporto di merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate
2)	siano iscritte nell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi

nella **misura massima del 12%**, a fronte della spesa sostenuta per l'acquisto del **gasolio impiegato nei veicoli di categoria euro 5 o superiore**.

Parte Lavoro

Perequazione automatica dei trattamenti pensionistici per l'anno 2024

Comma 134

Si **modifica, solo per il 2024**, la disciplina in materia di **indicizzazione dei trattamenti pensionistici** e assistenziali in vigore²⁵.

In particolare il cambiamento riguarda esclusivamente la **classe del trattamento pensionistico** complessivo in capo a un percettore, **superiore a dieci volte il trattamento minimo INPS**, per la quale **l'aliquota di rivalutazione applicabile scende dal 32 al 22% del valore registrato dall'Istat**²⁶.

Si ricorda che per la definizione delle classi ai fini della perequazione 2024, va preso come riferimento il valore del trattamento minimo per il 2023 pari a 567,94 euro.

Misure per la flessibilità in uscita: APE sociale

Commi 136-137

Viene **prorogata anche per il 2024 la disciplina sperimentale dell'APE sociale**²⁷ (anticipo pensionistico con indennità-ponte fino all'età per la pensione, per soggetti in condizioni di svantaggio).

²⁴ L'estensione del credito d'imposta avviene nel limite massimo di 20 milioni di euro per l'anno 2024.

²⁵ Art., 1 comma 309 della Legge 197/2022. Giova ricordare che l'istituto della perequazione automatica non si applica ai trattamenti degli enti previdenziali di diritto privato.

²⁶ È stato pubblicato in Gazzetta ufficiale il 29.11.2023 il decreto ministeriale lavoro - economia che dispone a partire **dal primo gennaio 2024 un adeguamento all'inflazione pari a +5,4% per le pensioni** fino a 4 volte il minimo.


Inoltre si modifica il requisito dell'età anagrafica per l'accesso, che passa **da 63 anni a 63 anni e 5 mesi**.

Misure per la flessibilità in uscita: Opzione Donna

Comma 138

Viene **prorogata anche per il 2024 la disciplina sperimentale di anticipo pensionistico riservata alle donne** con calcolo dell'assegno con metodo contributivo detta "**Opzione Donna**", introducendo una modifica all'art. 16 del D.L. 4/2019 sul requisito di età per l'accesso.

In sintesi:



È confermato il regime delle decorrenze già applicato per le precedenti proroghe:

- ◆ **12 mesi** per le **lavoratrici dipendenti**, e
- ◆ **18 mesi** per le **lavoratrici autonome**.

Disposizioni in materia di pensione anticipata - Quota 103

Comma 139

Prevista la **proroga per il 2024** per il regime transitorio di **accesso a pensione anticipata "Quota 103"**²⁸ (cui si accede con almeno 62 anni di età e 41 di contribuzione), con **due modifiche**:

- 1) **il calcolo dell'assegno pensionistico diventa interamente contributivo**²⁹;
- 2) **la misura mensile del trattamento** corrisposto prima della decorrenza della pensione di vecchiaia, **non può essere superiore a quattro volte il trattamento minimo pensionistico INPS** (5 volte il minimo nel 2023).

Si **conferma l'incentivo** che riguarda i soggetti che, pur in possesso dei requisiti, decidono di restare al lavoro (sggravio contributivo pari all'aliquota a carico dei lavoratori (9,19%))

²⁷ Art. 1 commi da 179° 186 legge 232/2016 e successive modificazioni.

²⁸ Ex art. 10 del D.L. 4/2019 e successive modifiche.

²⁹ Applicato secondo i criteri definiti dal D.Lgs 180/1997.

Incremento bonus per asili nido e per forme di supporto domiciliare

Commi 177-188

Viene stabilito un incremento del cosiddetto *Bonus asili nido*³⁰, **unicamente per i nuclei familiari** con i seguenti requisiti:

- ◆ con un figlio (o più figli), nato dopo il 01.01.2024,
- ◆ a condizione che nel nucleo sia presente almeno un altro figlio, di età inferiore a dieci anni, e
- ◆ che il medesimo nucleo abbia un valore di ISEE non superiore a 40.000 euro.

Gli importi **per il 2024** sono i seguenti:

Bonus nido/baby-sitter IMPORTI IN VIGORE	Bonus nido/baby sitter AUMENTI 2024 PER LE FAMIGLIE CON I REQUISITI (2 FIGLI SOTTO I 10 ANNI)
3.000 euro annui per i nuclei familiari con un valore di ISEE non superiore a 25.000 euro;	+ 600 euro
2.500 euro annui per i nuclei familiari con un valore di ISEE superiore a 25.000 euro e pari o inferiore a 40.000 euro;	+ 1100 euro annui
1.500 euro annui per i casi in cui l'ISEE superi i 40.000 euro e per i casi di insussistenza o di insufficienza della documentazione relativa all'ISEE.	--

Misure in materia di congedi parentali

Comma 179

Vengono **ampliate le indennità per il congedo parentale** successivo al congedo di maternità obbligatorio, previsto alternativamente **per uno dei genitori**, entro i primi sei anni di vita del bambino³¹. Nel dettaglio:

CONGEDO PARENTALE INDENNIZZATO 2024	CONGEDO INDENNIZZATO A REGIME (dal 2025)
2 mensilità all'80%	1 mensilità all'80% 1 mensilità al 60%
Restanti mensilità al 30%	Restanti mensilità al 30%

³⁰ Introdotta dall'art 1 comma 355 legge 232/2016.

³¹ Art. 34 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e paternità (D.Lgs 151/2001).

Decontribuzione per lavoratrici con figli

Commi 180-182

Si introducono specifiche agevolazioni contributive per le lavoratrici madri con contratti a tempo indeterminato (tranne che per i **rapporti di lavoro domestico**). Questo il quadro sintetico:

SGRAVIO CONTRIBUTIVO MADRI CON TRE FIGLI	SGRAVIO CONTRIBUTIVO MADRI CON DUE FIGLI
Vigenza: 2024-2026	Vigenza: 2024
Sgravio 100% contributi lavoratrice – max 3.000 annui	Sgravio 100 contributi lavoratrice – max 3.000 euro annui
Fino alla maggiore età del 3° figlio	Fino al decimo anno di età del 2° figlio

Esclusione titoli di stato dal calcolo dell'ISEE

Commi 183-185

Il **regolamento** sulle **modalità di calcolo dell'ISEE³²** viene **modificato** stabilendo l'**esclusione fino al valore complessivo di 50.000 euro**:

- 1) dei titoli di Stato³³;**
- 2) dei prodotti finanziari di raccolta di risparmio con obbligo di rimborso assistito dalla garanzia dello Stato.**

Si fa riferimento ad esempio a: *Buoni ordinari del Tesoro (BOT ,CTZ (Certificati del tesoro zero-coupon, Buoni del tesoro poliennali (BTP, Certificati di credito del Tesoro (CCT), buoni postali fruttiferi, libretti di risparmio postale, il cui possesso non avrà quindi rilevanza per l'ISEE familiare.*

Sgravio assunzione donne vittime di violenza

Commi 190-194

Il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità viene incrementato e rivolto anche a un pacchetto di nuove misure per le donne vittime di violenza di genere.


In particolare 12,5 milioni di euro saranno destinati a **finanziare un nuovo sgravio contributivo per i datori di lavoro privati** che, nel triennio 2024-2026, assumono donne disoccupate vittime di violenza, beneficiarie del Reddito di libertà³⁴.

La misura prevede **l'esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali**, con esclusione dei premi e contributi INAIL, **nel limite massimo di importo di 8.000 euro annui**, riparametrato e applicato su base mensile.

³² D.P.C.M. 159 del 05.12.2013.

³³ Di cui all'articolo 3 del D.P.R. 398/ 2003.

³⁴ Bonus economico previsto dal DPCM del 17 dicembre 2020.



Lo Studio è a disposizione per ogni chiarimento.

Distinti saluti

Dr. Flavio Staffa